

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), l'Associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE AMICI DEL LITORALE".

L'Associazione, già registrata come "ASSOCIAZIONE AMICI DEL LITORALE ONLUS", il cui statuto è registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma con atto n.6775, Serie 3 del 26 marzo 2013 e all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, Registro Ufficiale prot. n. 26079 del 16 aprile 2013 (come ONLUS), fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS". Successivamente ed a seguito dell'iscrizione nel RUNTS adotterà l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore)

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale nella Città di Fiumicino (RM), località Passoscuro Via Carbonia n. 12. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo dell'associazione

L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del

diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

L'Associazione finalizza le attività istituzionali in:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

L'Associazione ha come scopo la tutela, la conservazione e recupero del litorale italiano considerato quale patrimonio ambientale, storico e culturale della comunità italiana, compatibilmente con le realtà già esistenti.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Sensibilizzare la comunità nazionale e gli enti ed organi preposti a valorizzare il litorale italiano comprese le comunità ivi residenti;
- b) Contribuire al rafforzamento del legame delle comunità residenziali ed economiche con i loro territori, nell'ottica della salvaguardia delle diverse realtà esistenti, da difendere quale bene collettivo e pubblico;
- c) Promuovere, anche in ambito internazionale, l'immagine delle comunità locali favorendo tutte quelle attività dirette a pubblicizzare il paesaggio e lo stile di vita eco-sostenibile;
- d) In relazione a quanto sopra l'Associazione potrà altresì promuovere attività di studio e di documentazione.

In particolare l'Associazione può:

- 1) intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza di problemi. Ciò anche in accordo con enti che svolgono attività di cui sopra;

- 2) svolgere le attività di studio, di promozione, di intervento, di assistenza tecnico – legale, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni e/o seminari;
- 3) raccogliere fondi da destinare esclusivamente al raggiungimento dello scopo sociale;
- 4) acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione i beni insistenti sul litorale sempre nella salvaguardia del territorio.

L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti, istituzioni o organismi pubblici e privati, nazionali e di altri paesi dell'Unione Europea ed essere destinataria di beni di altre associazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 del codice civile (C.C.).

L'Associazione può promuovere e partecipare a atti e procedimenti amministrativi ed in particolare, a mezzo del suo presidente, può formulare istanze anche di accesso agli atti, richiedere copie di atti e documenti anche ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L'Associazione potrà aderire ad atti e procedimenti amministrativi e più in generale promuovere ricorsi giurisdizionali avanti alla magistratura amministrativa rappresentando propri interessi.

L'Associazione non ha scopo di lucro è apolitica, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore ed in attesa dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative dei singoli aderenti;
- 2) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche e giuridiche;
- 3) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
- 4) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- 5) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- 6) proventi derivanti da raccolte fondi effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI

Articolo 6 - Iscrizione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, le associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività;
- versare la relativa quota sociale che scade il 31/12 ogni anno

indipendentemente dalla data di iscrizione.

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori: coloro che risultano dall'atto di costituzione dell'associazione ed aventi causa. Tale qualifica si trasmette di diritto agli eredi;

b) Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e che provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) Soci onorari: nominati su proposta del Consiglio Direttivo che annualmente stabilisce i criteri di adesione e eventuali quote di versamento. Detti soci a seguito di domanda, da sottoporre al Consiglio Direttivo, possono diventare soci ordinari;

I soci fondatori, ordinari e i soci onorari hanno diritto a:

- partecipare all'Assemblea dei Soci;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- votare per le cariche sociali;
- concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

Tutti coloro che effettuano donazioni/elargizioni liberali volontarie ma non intendono aderire all'Associazione verranno indicati come **“Sostenitori”**.

Per ottenere la qualifica di socio , il richiedente dovrà presentare domanda diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione contenente i seguenti dati:

- 1) Cognome e nome (persone fisiche) ovvero denominazione (altri organismi);
- 2) Luogo e data di nascita (persone fisiche);
- 3) Codice fiscale;
- 4) Professione;
- 5) Indirizzo di residenza;
- 6) Indirizzo di ricevimento della corrispondenza;

7) Indirizzo di Posta elettronica.

La decisione per l'ammissione o la non ammissione spetta al Consiglio Direttivo ed è insindacabile.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'iscrizione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi volontaria, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per il socio fondatore, ordinario e onorario se persona fisica maggiorenne dotato di capacità di agire, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Il socio è tenuto a:

- a) corrispondere la quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da parte dei Soci e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno;
- b) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento se presente nonché delle

delibere assembleari dei Socie e di quelle del Consiglio Direttivo;

c) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

La qualifica di Socio si perde per recesso/dimissioni, decesso, morosità e per esclusione/radiazione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto e/o del Regolamento nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

L'esclusione/radiazione dovrà essere comunicata al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Il recesso/dimissioni deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata R.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

La morosità verrà stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa ovvero che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati di cui all'art. 6 lettere a), b) e c) iscritti nel libro soci alla data dell'avviso di convocazione.

Articolo 10 - Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- b) sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) sugli indirizzi e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 2) sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile e comunque non oltre il 30 giugno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un

terzo) dei consiglieri. L'avviso di convocazione è esposto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione o inviato mediante lettera raccomandata o con invio a mezzo di posta elettronica o sul sito internet dell'Associazione o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno indirizzata a ciascun associato spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci.

Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C..

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a voto segreto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il

voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Ciascun associato può rappresentare, munito di delega scritta, sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza dei predetti membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il facente Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione della assemblea delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso acquista efficacia mediante l'affissione presso la sede sociale .

Le decisioni assunte dalla assemblea vincolano tutti i soci, assenti e dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 – Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, sempre e comunque dispari, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo e dura in carica fino al 31 dicembre 2016.

Il Consiglio rimane in carica per tre anni e i suoi membri (consiglieri) possono essere rieletti.

La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere eletta, se presenti, tra i "soci fondatori".

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione tra i soci della stessa qualità (fondatori, ordinari e onorari); i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci che abbiano presentato per iscritto presso la sede sociale la propria candidatura almeno due mesi prima della scadenza del mandato. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea di nomina sulla bacheca esposta nella sede e/o sul sito web dell'Associazione.

Articolo 15 - Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione dei soci;
- e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
- f) Predispone bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni;
- g) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti,

personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

h) compila l'eventuale regolamento interno, per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea dei Socie. L'osservanza del Regolamento approvato è obbligatoria per tutti i soci.

Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi se vi sono nuove domande di aspiranti soci da esaminare.

La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta a cura del Presidente rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente senza rispettare il preavviso citato.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 - Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque Egli riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. L'avvicendamento avviene con comunicazione scritta del Presidente, con accettazione del Vice-Presidente, da tenere agli atti dell'Associazione e da comunicare al Consiglio Direttivo alla prima assemblea utile.

Articolo 19 - Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Organo di Revisione dei Conti

L'Organo di Revisione è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario o quando è obbligatorio per legge. E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Articolo 22 - Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- a) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) libro degli aderenti all'Associazione.

BILANCIO

Articolo 23 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse a

prenderne visione.

Articolo 24 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto dell'art.8 sopra menzionato.

Articolo 25 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Qualora lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, avvenga prima dell'iscrizione nel RUNTS, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore.

Articolo 26 - Collegio Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri nominati dalle parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 27 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, delle altre leggi in materia e del Codice del Terzo settore approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 nonché le norme di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni fino all'operatività/iscrizione nel RUNTS.